Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO

TITOLO 01
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 01
(IL COMUNE)

01. IL COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO E' ENTE AUTONOMO LOCALE NELL`AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA COSTITUZIONE E NEL RISPETTO DELLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA.

02. L`AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' SI REALIZZA CON I POTERI E GLI ISTITUTI DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

ART. 02
(TERRITORIO E SEDE COMUNALE)

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO TERRITORIO DELIMITATO DA APPOSITO PIANO TOPOGRAFICO APPROVATO DALL`ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.

02. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI COMUNALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE; IN CASI ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE POSSONO RIUNIRSI IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

ART. 03
(STEMMA E GONFALONE)

01. IL COMUNE E' DOTATO DI UN PROPRIO GONFALONE E DI UN PROPRIO STEMMA, L`USO DEI QUALI E' DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO.

02. IL COMUNE SUGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA NEL PROPRIO STEMMA.

03. IL GONFALONE E' COSTITUITO DA UNO STENDARDO DI FONDO BIANCO, FORMA RETTANGOLARE CONVERGENTE NEL LATO DI BASE A TRIANGOLO. IN ALTO, AL CENTRO, LA SCRITTA IN ORO "COMUNE DI" CON SOTTO UNA CORONA SVEVA RAFFIGURANTE UN CASTELLO CON CINQUE TORRI MERLATE. PIU' SOTTO, UNO STEMMA A MEDAGLIONE CON LA RAPPRESENTAZIONE DEL FRONTALE DI CASTELLO MEDIOEVALE COMPRESO DUE TORRI CILINDRICHE CON MERLATURE GUELFE. A CIASCUN LATO UN PINO. SOVRASTA, IL TUTTO NELLA AREA AZZURRA, UNA STELLA A CINQUE PUNTE. APPENA SOTTO, UN SERTO, CON RAMO DI QUERCIA, CON FOGLIE VERDI E GHIANDE, E RAMO DI CORNIOLO CON FOGLIE VERDI E BACCHE, TENUTI INSIEME AL CENTRO DA SOSTEGNO LIGNEO A GIOGO E FERMATI DA NASTRO ORNAMENTALE AZZURRO. SUBITO SOTTO, NELLA PARTE BASSA, IN CARATTERI GRANDI AUREI, IN SVOLGIMENTO SEMI ELLITTICO, LA SCRITTA "PALAZZO SAN GERVASIO"

ART. 04
(FINALITA')

01. IL COMUNE ISPIRA LE PROPRIE AZIONI AI PRINCIPI DI LIBERTA', EGUAGLIANZA, SOLIDARIETA' E GIUSTIZIA ESPRESSI DALLA COSTITUZIONE ITALIANA E CONCORRE A RIMUOVERE GLI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO E SOCIALE CHE NE LIMITANO LA REALIZZAZIONE.

02. IN PARTICOLARE IL COMUNE:

- OPERA PER RENDERE PIENO LO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA E DELLA FAMIGLIA;
- AFFERMA, RICONOSCE E TUTELA LA PARITA' GIURIDICA, ECONOMICA E SOCIALE DELLA DONNA;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

- PROMUOVERE FORME DI SPONTANEO VOLONTARIATO E CONCORRE A RAFFORZARE LO SPIRITO DI SOLIDARIETA' SOCIALE E CIVILE DELLA COMUNITA';
- ASSUME OGNI IDONEA INIZIATIVA IN FAVORE DEI GIOVANI, DEGLI ANZIANI E DEI SOGGETTI PIU' DEBOLI E SVANTAGGIATI, FAVORENDONE L`INSERIMENTO NELLA COMUNITA' ED ELIMINANDONE OGNI FORMA DI EMARGINAZIONE;
- RIAFFERMA E RENDE CONCRETO IL DIRITTO ALLO STUDIO, ALLA FORMAZIONE, ALLA CULTURA, ALLA INFORMAZIONE, AL LAVORO, ALLA SALUTE E ALLA QUALITA' DELLA VITA;
- TUTELA IL PROPRIO PATRIMONIO CULTURALE, STORICO ED AMBIENTALE E PREDISPONE UTILI STRUMENTI PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA DIALETTALE, DEL COSTUME E DELLE TRADIZIONI LOCALI;
- TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL`ARTIGIANATO E NE FAVORISCE L`ASSOCIAZIONISMO; COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI;
- OPERA A SOSTEGNO DEL MONDO AGRICOLO E SVILUPPA OGNI FORMA DI TURISMO NEL RISPETTO DELLA NATURA E DELL`AMBIENTE;
- PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL QUADRO DI UN ORDINATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI, DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI E COMMERCIALI ATTRAVERSO L`ADOZIONE DI SPECIFICI PIANI;
- PROMUOVE E COORDINA NELL`AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE I PROGRAMMI, LA ISTITUZIONE DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI DI NATURA CULTURALE, RICREATIVA E SPORTIVA;
- RENDE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI ED ASSOCIATI, ALLE SCELTE POLITICO-AMMINISTRATIVE;
- PROMUOVE LO SVILUPPO DELLA POTENZIALITA' TURISTICHE LOCALI TUTELANDO E POTENZIANDO IL PATRIMONIO BOSCHIVO ESISTENTE;
- PROMUOVE E FAVORISCE GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ANCHE IN CONSORZIO CON I COMUNI DELL`AREA.

ART. 05
(LA PROGRAMMAZIONE)

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DELLA COMUNITA' MONTANA, AVVALENDOSI DEGLI APPORTI DELLE FORMAZIONI SOCIALI ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI SUL TERRITORIO.

03. I RAPPORTI CON LA REGIONE, CON LA PROVINCIA E CON GLI ALTRI ENTI SI ISPIRANO AI CRITERI DELLA COLLABORAZIONE, DELLA COOPERAZIONE, DELLA COMPLEMENTARIETA', DELLA SUSSIDIARITA' E DELL`ASSOCIAZIONISMO NEL PIENO RISPETTO DELLE DIVERSE SFERE DELL`AUTONOMIA E DELLA EQUIORDINAZIONE.

04. IL COMUNE NELL`AMBITO DELLE LEGGI DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA HA POTESTA' DI DETERMINARE AUTONOMAMENTE LE PROPRIE RISORSE FINANZIARIE.

TITOLO 02
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO 01
CONSIGLIO COMUNALE
ART. 06
(ORGANI)
01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

ART. 07
(RUOLO DEL CONSIGLIO COMUNALE)
01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA L`INTERA COMUNITA', NE DETERMINA L`INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO.
02. IL CONSIGLIO COMUNALE HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

ART. 08
(COMPETENZA)
01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L`ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO ED ESERCITA LE COMPETENZE E LE POTESTA' PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' E AI PROCEDIMENTI STABILITI DAL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.
02. IN PARTICOLARE HA COMPETENZA IN MATERIA DI:
A) STATUTO, REGOLAMENTI, ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
B) PROGRAMMI, RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, PIANI FINANZIARI E PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI E RELATIVE VARIAZIONI, CONTI CONSUNTIVI, PIANI TERRITORIALI E URBANISTICI, PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE, EVENTUALI DEROGHE AD ESSI, PARERI DA RENDERE IN DETTE MATERIE;
C) DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE; PIANTE ORGANICHE E RELATIVE VARIAZIONI;
D) CONVENZIONI TRA COMUNI E CONVENZIONI TRA COMUNE E PROVINCIA, COSTITUZIONE E MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;
E) ISTITUZIONE, COMPITI E NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE;
F) ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI; COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI, CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI; AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O DI SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONI;
G) ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;
H) INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;
I) CONTRAZIONE DEI MUTUI E LA EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;
L) SPESE CHE IMPEGNANO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURE DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;
M) ACQUISTI E ALIENAZIONI IMMOBILIARI, RELATIVE PERMUTE, APPALTI E CONCESSIONI CHE NON SONO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

N) NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL`AMBITO DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA OVVERO DA ESSI DIPENDENTI E CONTROLLATI;
O) NOMINA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI, NONCHE' DELLE COMMISSIONI COMUNALI PREVISTE DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO;
P) DELEGA DELLE FUNZIONI ALLA COMUNITA' MONTANA;
Q) APPROVAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI, DEL BILANCIO DI PREVISIONE E CONTO CONSUNTIVO DELLA ISTITUZIONE.
03. LA POTESTA' E LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO NON POSSONO ESSERE ESERCITATE DALLA GIUNTA COMUNALE NEPPURE IN VIA DI DELEGA.
04. IL CONSIGLIO COMUNALE IMPRONTA L`AZIONE COMPLESSIVA DELL`ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L`IMPARZIALITA'.
05. NELL`ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.
06. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL`AZIONE DA SVOLGERE.

ART. 09
(POSIZIONE GIURIDICA)
01. L`ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL SUO SCIOGLIMENTO, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI E LA LORO POSIZIONE GIURIDICA, LA RIMOZIONE E LA SOSPENSIONE DI AMMINISTRATORI, LE INDENNITA' DI CARICA, IL RIMBORSO DI SPESE E L`ASSISTENZA IN SEDE PROCESSUALE PER FATTI CONNESSI ALL`ESPLETAMENTO DEL MANDATO SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

ART. 10
(DURATA)
01. IL CONSIGLIO COMUNALE DURA IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO E PUO', ANCHE DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, ADOTTARE MOTIVATAMENTE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.
02. IL CONSIGLIO COMUNALE, NOMINATO O DESIGNATO PER INCARICHI ESTERNI, CONTINUA AD ESERCITARE TALI INCARICHI FINO ALLA NOMINA DEL SUCCESSORE.

ART. 11
(ENTRATA IN CARICA)
01. I CONSIGLIERI COMUNALI ENTRANO IN CARICA ALL`ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO, NEI CASI DI SURROGAZIONE AMMESSA DALLA LEGGE, NON APPENA ADOTTATA LA RELATIVA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 12
(DIMISSIONI ED AFFETTI)
01. LE DIMISSIONI DA PARTE DEI TITOLARI DI MANDATO ELETTIVO (CONSIGLIERI, ASSESSORI, SINDACO) SONO EFFICACI FIN DAL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE E PERTANTO SONO IRREVOCABILI.
02. LE DIMISSIONI DI ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI COMPORTANO LO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO NELLE FORME DI LEGGE.

ART. 13
(CONSIGLIERE ANZIANO)
01. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO, NELLE ELEZIONI, IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI.
02. IN CASO DI ASSENZA O COMPROVATO FISICO IMPEDIMENTO E' CONSIGLIERE ANZIANO COLUI CHE, AL MOMENTO, SEGUE PER CIFRA ELETTORALE INDIVIDUALE, DECRESCENTE E, A PARITA' DI VOTI, IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 14
(POTERI DEI CONSIGLIERI)
01. UN TERZO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ASSEGNATI, CON ISTANZA IN FORMA LIBERA, PUO' CHIEDERE:
A) LA COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE SPECIALE PER ESPERIRE INDAGINI CONOSCITIVE ED INCHIESTE, ANCHE SULLA GESTIONE DELLA ISTITUZIONE;
B) LA TRASMISSIONE AL CO.RE.CO. DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA GIUNTA, NELLE MATERIE DI CUI ALL` ARTT. 23 , PUNTO 03 , DELLO STATUTO, PERCHE' VENGANO SOTTOPOSTE A CONTROLLO NELLE ILLEGITTIMITA' DENUNCIATE.
02. OGNI CONSIGLIERE, NEL RISPETTO E NELL`OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO CHE COMUNQUE NON DEVE LEDERE IL PROGETTO DIRETTO ALLA CONOSCENZA DEGLI ATTI, HA IL POTERE DI INIZIATIVA DELIBERATIVA SU TUTTI GLI ATTI SOTTOPOSTI AL CONSIGLIO; HA IL DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE TUTTE LE INFORMAZIONI E NOTIZIE UTILI ALL`ESPLETAMENTO DEL SUO MANDATO E PUO' PRESENTARE INTERROGAZIONI, MOZIONI ED INTERPELLANZE.

ART. 15
(DOVERI)
01. I CONSIGLIERI COMUNALI SONO TENUTI AL SEGRETO DI UFFICIO E AD ASSOLVERE CON DILIGENZA AL MANDATO RICEVUTO, PARTECIPANDO CON IMPEGNO ED ASSIDUITA' AI LAVORI DI ISTITUTO.
02. AL FINE DI RENDERE TRASPARENTE LA LORO POSIZIONE PATRIMONIALE DEPOSITANO PRESSO L`UFFICIO DI SEGRETERIA, ALL`INIZIO E ALLA FINE DEL MANDATO, COPIA DELLA PROPRIA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.

ART. 16
(SESSIONI)
01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE FORMULA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

L`ORDINE DEL GIORNO E NE PRESIEDE I LAVORI SECONDO LE NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO.
02. ESSO SI RIUNISCE IN SEDUTE ORDINARIE, STRAORDINARIE E DI URGENZA.
03. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO IN VIA STRAORDINARIA:
A) PER INIZIATIVA DEL SINDACO;
B) PER DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE CHE FISSA ALTRESI' IL GIORNO DELLA SEDUTA, NEI CASI DI CUI ALL` ARTT. 23 PUNTO 08 ;
C) SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

ART. 17
(SEDUTE CONSILIARI)
01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE:
- IN PRIMA CONVOCAZIONE, CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE;
- IN SECONDA CONVOCAZIONE, CON L`INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.
02. PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI E' RICHIESTA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI VOTANTI, SALVO CHE SIA PREVISTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.
03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE E LE VOTAZIONI AVVENGONO A SCRUTINIO PALESE.
04. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTA SEGRETA E QUELLI IN CUI SI VOTA A SCRUTINIO SEGRETO.
05. IL SEGRETARIO COMUNALE CURA, AVVALENDOSI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE DEL COMUNE, L`ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO, IL LORO DECORSO E FUNZIONALITA', LA LORO VERBALIZZAZIONE. OVE IL SEGRETARIO COMUNALE SIA OBBLIGATO A NON PARTECIPARE IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA', E' SOSTITUITO DA UN CONSIGLIERE NOMINATO DAL PRESIDENTE. I VERBALI SONO SOTTOSCRITTI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO E DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
06. L`ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE SECONDO LE MODALITA' E I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO.

ART. 18
(MODALITA' DI CONVOCAZIONE)
01. L`AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL`ALBO PRETORIO E CONSEGNATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO OD INDIRIZZO DIVERSO COMUNICATO CON LETTERA RACCOMANDATA, DA PARTE DEL CONSIGLIERE STESSO, NEI SEGUENTI TERMINI:
A) ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA ADUNANZA, QUALORA SI TRATTA DI SESSIONI ORDINARIE;
B) ALMENO TRE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L`ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI STRAORDINARIE;
C) ALMENO VENTIQUATTRO ORE PRIMA DELL`ADUNANZA PER I CASI DI URGENZA E PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IVI AGGIUNTI AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL`ORDINE DEL GIORNO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 19
(GRUPPI CONSILIARI)
01. I CONSIGLIERI COMUNALI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI COMPOSTI DA UNO O PIU' COMPONENTI.
02. L`ATTIVITA' E L`ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO.

ART. 20
(COMMISSIONI CONSILIARI)
01. IL CONSIGLIO SI AVVALE DI COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI COSTITUITE CON CRITERIO PROPORZIONALE AL FINE DI GARANTIRE LA PRESENZA DELLA MINORANZA.
01. IL CONSIGLIO PUO' AVVALERSI, DI VOLTA IN VOLTA, DI COMMISSIONI SPECIALI O TEMPORANEE COSTITUITE CON CRITERIO PROPORZIONALE PER L`ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE E/O GENERALE CHE ESENTANO DALLA COMPETENZA DELLE COMMISSIONI PERMANENTI.
03. LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI, IL LORO NUMERO, LA COMPETENZA PER MATERIA, LE NORME DI FUNZIONAMENTO E LE FORME DI PUBBLICITA' SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO.
04. LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE.
05. LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO.

CAPO 02
GIUNTA COMUNALE
ART. 21
(RUOLO E ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE)
01. LA GIUNTA E' L`ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE ED ESERCITA LE FUNZIONI CHE LA LEGGE E LO STATUTO ESPRESSAMENTE NON RISERVANO AL CONSIGLIO, AL SINDACO E AL SEGRETARIO.
02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.
03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E ALLE FINALITA' DELL`ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.
04. L`ATTIVITA' DELLA GIUNTA E' COLLEGIALE, FERMO RESTANDO LE RESPONSABILITA' E LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI.
05. ALLA GIUNTA COMPETE L`ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE O AD ALTA DISCREZIONALITA', NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI CHE PER LORO NATURA DEBBONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NEL LE COMPETENZE ESCLUSIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
06. L`ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE CHE NON PARTECIPA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ALLA SEDUTA QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'.
IN TAL CASO E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.
07. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO E DALL`ASSESSORE ANZIANO.

ART. 22
(COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA)
01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE E' DA SEI ASSESSORI.
02. DUE DEGLI ASSESSORI POSSONO ESSERE CITTADINI DEL COMUNE NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO PURCHE' ELEGGIBILI ED IN POSSESSO DI DOCUMENTATI REQUISITI DI PRESTIGIO, PROFESSIONALITA' E COMPETENZA AMMINISTRATIVA. I CANDIDATI OLTRE AI REQUISITI DI CUI AL COMMA 03 , ARTT. 33 DELLA LEGGE 142/1990 , DOVRANNO POSSEDERE PARTICOLARI QUALITA' PROFESSIONALI DESUMIBILI DA TITOLI DI STUDIO E DA ALTRI TITOLI DAI QUALI SI EVINCANO SPECIFICHE COMPETENZE AMMINISTRATIVE, GESTIONALI E SPICCATE QUALITA' MORALI. GLI EVENTUALI ASSESSORI ESTERNI PARTECIPANO ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO CON DIRITTO DI VOTO, PER ILLUSTRARE ARGOMENTI CONCERNENTI LA PROPRIA DELEGA; GODONO DELLE NORME SULLE ASPETTATIVE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI.
03. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL SINDACO, LA GIUNTA E' PRESIEDUTA DAL VICE SINDACO, E, IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO ANCHE DEL VICE SINDACO, LA GIUNTA E' PRESIEDUTA, PER FATTI URGENTI ED IMPROROGABILI, DALL`ASSESSORE ANZIANO DI ETA'.
04. IL FUNZIONAMENTO E L`ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA SONO STABILITE DALLA GIUNTA STESSA. PER LA VALIDITA' DELL`ADUNANZA E' COMUNQUE CHIESTA LA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI E LE DELIBERAZIONI DEBBONO ESSERE ADOTTATE A MAGGIORANZA DEI COMPONENTI.

ART. 23
(COMPETENZA)
01. NELL`AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, LA GIUNTA:
- ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI FISSATI DAL CONSIGLIO E SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO;
- ATTUA GLI ATTI ESECUTIVI DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO;
- DELIBERA IN MATERIA DI:
A) ACQUISTI, ALIENAZIONI, APPALTI E CONTRATTI;
B) CONTRIBUTI, INDENNITA', COMPENSI, RIMBORSI ED ESENZIONI AD AMMINISTRATORI, A DIPENDENTI E A TERZI;
C) ASSUNZIONI, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE;
- DELIBERA SU TUTTI GLI ALTRI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE;
- PROPONE ALL`APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO, PREVIO ESAME DA PARTE DELLA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE, I DOCUMENTI PROGRAMMATICI, I PIANI, I PROGETTI DI BILANCIO E RELATIVI ALLEGATI, I REGOLAMENTI E LE LORO MODIFICAZIONI PREVISTI DALLE LEGGI E DALLO STATUTO;
- APPORTA LE VARIAZIONI DI BILANCIO, SOTTOPONENDO LA RELATIVA DELIBERA A RATIFICA DEL CONSIGLIO ENTRO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA ADOZIONE, PENA LA DECADENZA;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

- RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA';
- CONVOCA, IN CASO DI COMPROVATA INERZIA DEL SINDACO E/O DEL VICE SINDACO, IL CONSIGLIO COMUNALE, CON PROPRIA DELIBERAZIONE, APPROVATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA E NE FISSA LA DATA E L`ORDINE DEL GIORNO;
- REDIGE UNA RELAZIONE, CHE ALLEGA AL CONTO CONSUNTIVO, SULLA AZIONE CONDOTTA E SUI RISULTATI CONSEGUITI, IN RAPPORTO AI PROGRAMMI E AI COSTI SOSTENUTI;
- APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI DELIBERATI DAL CONSIGLIO E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COSTITUISCONO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO NON ESPRESSAMENTE ASSEGNATI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEL SINDACO O DEL SEGRETARIO;
- DEFINISCE LE CONDIZIONI ED APPROVA LE CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, CONCERNENTI OPERE E SERVIZI ED IN MATERIA URBANISTICA, FATTE SALVE LE COMPETENZE CONSILIARI, SENTITA OBBLIGATORIAMENTE LA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE;
- NOMINA LE COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE;
- ADOTTA I PROVVEDIMENTI DI: ASSUNZIONE, CESSAZIONE E, SU PARERE DELL`APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DELLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI, NONCHE' L`AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PREVISTI DALL` ARTT. 51 , COMMI 05 E 06 DELLA LEGGE 142/1990 ;
- AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO GIURISDIZIONALE OD AMMINISTRATIVO, COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA LE TRANSAZIONI;
- ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, LE FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO, DALLA REGIONE, DALLA PROVINCIA QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLE LEGGI O DALLO STATUTO AD ALTRI ORGANI;
- APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA NEL RISPETTO DELLE PROCEDURE STABILITE DALLA LEGGE E FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO;
- DISPONE L`ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI, DANDONE TEMPESTIVA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE;
- DECIDE IN MERITO A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE SORGESSERO FRA ORGANI GESTIONALI DELL`ENTE;
- FISSA AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI E GLI STANDARD E I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL`APPARATO.

ART. 24
(ELEZIONE DELLA GIUNTA)

01. NON SI PUO' PROCEDERE ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SE NON DOPO AVER PROCEDUTO ALLA CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E ALLA LORO EVENTUALE SURROGAZIONE.

02. IN OGNI CASO, LA ELEZIONE DEVE AVVENIRE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, ENTRO IL TERMINE DI 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE, IN TRE VOTAZIONI DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE, TUTTE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO SOTTOSCRITTO DA UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI ED ILLUSTRATO DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

03. LA CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA CONSILIARE DEVE ESSERE DISPOSTA NON PRIMA DI GIORNI CINQUE E NON OLTRE GIORNI DIECI:

A) DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA DELLA VACANZA, A CURA DEL CONSIGLIERE ANZIANO;

B) DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI, A CURA DEL SINDACO.

04. LA MANCATA ELEZIONE DELLA GIUNTA ENTRO IL TERMINE DI CUI AL SECONDO COMMA COMPORTA LO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO NELLE FORME DI LEGGE.

ART. 25
(DOCUMENTO PROGRAMMATICO)

01. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO EDI ASSESSORE, DEVE ESSERE PROTOCOLLATO E DEPOSITATO NELL`UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO DUE GIORNI PRIMA DI UNA DELLE TRE SEDUTE CONSILIARI INDETTE PER LA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

02. IN PRESENZA DI PIU' DOCUMENTI PROGRAMMATICI LA DISCUSSIONE E LA VOTAZIONE SONO FATTE NELL`ORDINE DI PRESENTAZIONE AL PROTOCOLLO GENERALE.

03. OGNI CONSIGLIERE PUO' SOTTOSCRIVERE, ANCHE AI FINI DELLA CANDIDATURA A SINDACO O ASSESSORE, UN SOLO DOCUMENTO, PENA LA ESCLUSIONE DELLE SUE SOTTOSCRIZIONI.

04. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E' RITUALMENTE PRESENTATO SE LE SOTTOSCRIZIONI RISULTANO AUTENTICATE OVVERO SE RISULTA AUTENTICATA, A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE, ALMENO LA FIRMA DEL CONSIGLIERE PRESENTATORE.

ART. 26
(SFIDUCIA COSTRUTTIVA)

01. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PROTOCOLLATA E DEPOSITATA PRESSO L`UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE.

02. LA MOZIONE DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-PROGRAMMATICHE E INDICARE LA LISTA DEI NUOVI CANDIDATI A SINDACO E ASSESSORI.

03. L`APPROVAZIONE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA CONTESTUALE ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO.

04. PER LA DISCUSSIONE E VOTAZIONE DELLA MOZIONE, IL SINDACO DEVE CONVOCARE IL CONSIGLIO NON PRIMA DI GIORNI CINQUE E NON OLTRE GIORNI DIECI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE AL PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 27
(DURATA E DECADENZA)
01. IL SINDACO E LA GIUNTA RESTANO IN CARICA FINO ALLA ELEZIONE DEI NUOVI ORGANI.
02. LA SOSTITUZIONE DEL SINGOLO ASSESSORE DEVE ESSERE DELIBERATA, IN OGNI CASO, DAL CONSIGLIO NON OLTRE 60 GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI OVVERO DALLA DATA DELLA VACANZA.
03. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELL`INTERA GIUNTA.
04. COMPORTA, ALTRESI', LA DECADENZA DELLA GIUNTA LA VACANZA DEL POSTO DI SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI.

CAPO 03
CONTROLLO
ART. 28
(CONTROLLO E URGENZA DELLE DELIBERAZIONI)
01. LE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO E DI GIUNTA SONO SOTTOPOSTE A CONTROLLO NEI CASI E NEI TERMINI FISSATI DALLA LEGGE.
02. LE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO, CONCERNENTI LE MATERIE DI CUI ALL` ARTT. 08 DELLO STATUTO, SONO COMUNQUE SOGGETTE AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'.
03. PER MOTIVATA URGENZA, LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE CON IL VOTO ESPRESSO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI.

CAPO 04
RUOLO DEL SINDACO
ART. 29
(IL SINDACO)
01. IL SINDACO E' CAPO DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE E UFFICIALE DI GOVERNO.
02. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITE DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI, E SOVRINTENDE ALL`ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE.
03. IL SINDACO NELLA VESTE DI CAPO DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZE, DI PRESIDENZA, DI SOVRINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.
04. HA COMPETENZE E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLA ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI ESECUTIVE.
05. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L`ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL`UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DELLA CARICA.

ART. 30
(COMPETENZE)

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

01. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL`UFFICIO.

02. IN PARTICOLARE IL SINDACO:

A) RAPPRESENTA IL COMUNE E NE HA LA LEGALE RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO;

B) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE, NE DETERMINA L`ORDINE DEL GIORNO E NE FISSA LA DATA E L`ORA DELL`ADUNANZA;

C) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI, NONCHE' ALLA ESECUZIONE DEGLI ATTI;

D) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO E AI DIPENDENTI DEI SERVIZI, IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULLA INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;

E) COORDINA L`ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI, ASSICURANDONE L`UNITA' DI INDIRIZZO E DI GESTIONE AMMINISTRATIVA;

F) DELEGA DI NORMA, PER MATERIE DEFINITE ED OMOGENEE, SPECIFICHE SUE ATTRIBUZIONI E COMPETENZE AI SINGOLI ASSESSORI, OVVERO NE MODIFICA LE ATTRIBUZIONI OGNI QUALVOLTA, PER MOTIVI DI COORDINAMENTO E DI FUNZIONALITA', LO RITENGA OPPORTUNO, DANDONE COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO;

G) SOSPENDE L`ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L`ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORATI PER SOTTOPORLI ALL`ESAME DELLA GIUNTA;

H) PROPONE AL CONSIGLIO LA REVOCA MOTIVATA DEI SINGOLI ASSESSORI E LA LORO CONTESTUALE SOSTITUZIONE;

I) SI SOSTITUISCE AL CONSIGLIO, NELLE FORME E NEI TERMINI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO, IN CASO DI INADEMPIENZA DELLO STESSO, NELLA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE;

K) PUO' DELEGARE AGLI ASSESSORI LA STIPULA DEI CONTRATTI NEI QUALI IL SEGRETARIO INTERVIENE QUALE UFFICIALE ROGANTE OVVERO DEI CONTRATTI DI APPALTO IL CUI PROGETTO E' STATO ESAMINATO E STIMATO DALLA COMMISSIONE DI GARA. PUO' ALTRESI' DELEGARE L`ESPLETAMENTO DELLA LICITAZIONE, SENTITO, IN OGNI FASE DEL PROCEDIMENTO, IL SEGRETARIO;

L) ADOTTA ORDINANZE E RILASCIA AUTORIZZAZIONI, LICENZE E CONCESSIONI AMMINISTRATIVE;

M) ADOTTA PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE;

N) EMANA ATTI E PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE, OCCUPAZIONE ED ESPROPRI;

O) RENDE ESECUTIVI I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI;

P) RILASCIA ATTESTATI DI NOTORIETA';

Q) PRESIEDE, ANCHE TRAMITE SUO DELEGATO, LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA PER IL PERSONALE, NONCHE' TUTTE LE ALTRE COMMISSIONI COMUNALI PREVISTE DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO;

R) SOVRINTENDE IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE;

S) PROMUOVE, TRAMITE IL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, ED ACQUISISCE DIRETTAMENTE DA OGNI UFFICIO INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;

T) RICEVE INTERROGAZIONI, MOZIONI ED INTERPELLANZE E LE TRASMETTE AL

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMPETENTE ASSESSORE PER L`ACQUISIZIONE DEI DATI NECESSARI PER I CONSEGUENTI ADEMPIMENTI;
U) PROMUOVE E CONCLUDE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA NELLE FORME E CON LE MODALITA' FISSATE DALLA LEGGE;
V) RICHIEDE ALLE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI I PARERI OBBLIGATORI PRESCRITTI AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE O DI ALTRE ATTIVITA' DEL COMUNE;
W) COORDINA GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DEI SERVIZI PUBBLICI,
Z) INDICE I REFERENDUM.
03. IL SINDACO RISPONDE DEL SUO OPERATO DIRETTAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 31
(VICE SINDACO)
01. IL VICE SINDACO SOSTITUISCE IL SINDACO IN TUTTE LE FUNZIONI ED ATTRIBUZIONI ALLO STESSO RISERVATE.
02. IL VICE SINDACO E' NOMINATO DAL SINDACO CON PROPRIO PROVVEDIMENTO, DEL QUALE LA GIUNTA PRENDE ATTO CON APPOSITA DELIBERAZIONE CHE SARA' COMUNICATA A CURA DEL SEGRETARIO AI CAPIGRUPPO.

TITOLO 03
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
ART. 32
(PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE)
01. L`ATTIVITA' GESTIONALE DELL`ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L`ESERCITA, AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E CON L`OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.
02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI, E' L`ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBBIETTIVI DELL`ENTE, ESERCITA L`ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' D`INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO.
04. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEL SINDACO CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.
05. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRAINTENDENZA, DI COORDINAMENTO E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO ALL` ARTT. 37 .

ART. 33
(PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI)

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

01. L`AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI:
A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSI' PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;
B) ANALISI E INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELL`ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL`APPARATO;
C) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.
02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 34
(CONVENZIONI E CONTRATTI)
01. PER OBIETTIVI DETERMINATI ED IN ESECUZIONE DI ATTI FONDAMENTALI DI INDIRIZZO E CONTENUTO STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE CON CONVENZIONI A TERMINE, LA GIUNTA PUO' AVVALERSI DI COLLABORATORI PROFESSIONALI ESTERNI.
02. LE MODALITA' ED I REQUISITI, RICHIESTI A TALE SCOPO, SONO FISSATI DAL REGOLAMENTO.

ART. 35
(PRESTAZIONI PROFESSIONALI)
01. OLTRE ALLE IPOTESI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, MA CON LE PROCEDURE DELLO STESSO, LA GIUNTA, PUO' AVVALERSI PER SPECIFICHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI, DELL`ATTIVITA' ESTERNA SVOLTA DA LIBERI PROFESSIONISTI, DISPONENDO LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SECONDO LE TARIFFE VIGENTI.

ART. 36
(PERSONALE)
01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L`AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.
02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL`ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.
03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:
A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;
B) DOTAZIONE ORGANICA;
C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO;
D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;
E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
F) TRATTAMENTO ECONOMICO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 37
(COMPETENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE)
01. IL SEGRETARIO COMUNALE CHE ESPRIME IL VERTICE DELL`APPARATO BUROCRATICO E ORGANIZZATIVO DEL COMUNE:
A) SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E SERVIZI E NE COORDINA L`ATTIVITA' ESERCITANDO LE FUNZIONI DI IMPULSO, DIREZIONE E CONTROLLO;
B) E' RESPONSABILE DELL`ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI E DEI PROVVEDIMENTI DA ADOTTARSI DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI;
C) ESPRIME PARERI DI LEGITTIMITA' SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE;
D) CURA L`ATTUAZIONE ELA ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI;
E) PARTECIPA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, NE CURA I PROCESSI VERBALI ELA STESURA DELLE RELATIVE DELIBERAZIONI;
F) RICEVE LE DIMISSIONI DEL SINDACO, DELLA GIUNTA, DEI SINGOLI ASSESSORI E CONSIGLIERI, LA PROPOSTA AL CONSIGLIO DI REVOCA DELL`ASSESSORE, IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER LA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA;
G) COMUNICA AL CONSIGLIERE ANZIANO GLI ADEMPIMENTI CUI E' CHIAMATO NELLA SUA QUALITA' IN ORDINE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA CONVALIDA DEGLI ELETTI E PER LA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA;
H) PRESIEDE LE COMMISSIONI DEI CONCORSI E DELLE GARE ED HA LA RESPONSABILITA' SULLE PROCEDURE DI APPALTO;
I) NELL`OSSERVANZA DELLE FORME E NELLE PROCEDURE FISSATE DAL REGOLAMENTO, CONTESTA ED ADOTTA I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA E PROPONE AI COMPETENTI ORGANI L`ADOZIONE DEI MAGGIORI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI;
L) ADOTTA I PROVVEDIMENTI DI MODALITA' INTERNA DEL PERSONALE NELL`OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI E PROCEDURE FISSATE DAI CONTRATTI NAZIONALI;
M) RICEVE LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE AL CO.RE.CO. DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA, DI CUI SI DENUNCIANO LE NORME VIOLATE, OVVERO IL VIZIO DI INCOMPETENZA O PERCHE' ASSUNTE IN CONTRASTO CON ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO, DISPONENDO IN CONFORMITA';
N) PARTECIPA ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI OVVERO NE DESIGNA IL SOSTITUTO;
O) RILASCIA DOCUMENTI, INFORMAZIONI E NOTIZIE, CON LE MODALITA' FISSATE DAL REGOLAMENTO, A CITTADINI E CONSIGLIERI COMUNALI, NELL`AMBITO DEL PRINCIPIO DEL DIRITTO D`ACCESSO E DI INFORMAZIONE;
P) AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, NELL`OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI;
Q) LIQUIDA I COMPENSI E LE INDENNITA' AL PERSONALE, GIA' PREVISTI E DETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO;
R) PROCEDE ALLA ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA E PROVVEDE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE SPESE;
S) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI E CON IL DIFENSORE CIVICO, DISPONENDO IN ORDINE ALLE RICHIESTE DEGLI STESSI FORMULATE NELL`ESERCIZIO DELLE RISPETTIVE FUNZIONI;
T) RIFERISCE AL SINDACO E RELAZIONA ALLA GIUNTA SULLE ISPEZIONI E

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

VERIFICHE EFFETTUATE;
U) ADOTTA TUTTI GLI ALTRI ATTI DI GESTIONE, NON AVENTI NATURA DISCREZIONALE;
V) PRESIEDE L`UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI;
Z) ACQUISISCE, AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE, LA DICHIARAZIONE DI ELEZIONE DI DOMICILIO DA PARTE DEI SINGOLI CONSIGLIERI COMUNALI.

ART. 38
(VICE SEGRETARIO)
01. IL VICE SEGRETARIO COADIUVA IL SEGRETARIO COMUNALE E LO SOSTITUISCE IN CASO DI SUA ASSENZA, IMPEDIMENTO O VACANZA, ASSUMENDO LE FUNZIONI VICARIE.

ART. 39
(RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DEL PERSONALE)
01. GLI AMMINISTRATORI ED IL PERSONALE SONO RESPONSABILI, E QUINDI TENUTI A RISARCIRE IL COMUNE, DEI DANNI DERIVANTI DA VIOLAZIONE DI OBBLIGHI DI SERVIZIO E SONO SOTTOPOSTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, SECONDO LE NORME VIGENTI IN MATERIA E DI QUELLE REGOLAMENTARI.

ART. 40
(RESPONSABILITA' VERSO I TERZI)
01. GLI AMMINISTRATORI EI DIPENDENTI COMUNALI CHE, NELL`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI, CAGIONANO AD ALTRO UN DANNO INGIUSTO SONO PERSONALMENTE OBBLIGATI AL RISARCIMENTO.
02. E' DANNO INGIUSTO QUELLO COMMESSO PER DOLO O COLPA GRAVE, SALVO LE RESPONSABILITA' PIU' GRAVI PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.
03. SE LA VIOLAZIONE DERIVI DA ATTI OD OPERAZIONI DI ORGANI COLLEGIALI SONO RESPONSABILI IN SOLIDO TUTTI COLORO CHE VI HANNO PARTECIPATO. LA RESPONSABILITA' E' ESCLUSA PER COLORO CHE ABBIANO FATTO CONSTARE NEL VERBALE IL PROPRIO DISSENSO.

ART. 41
(RESPONSABILITA' DEL CONTABILE)
01. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO CONTABILE CHE ABBIA MANEGGIO DI DENARO DEL COMUNE OSSIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI COMUNALI O CHIUNQUE SI INGERISCA, SENZA LEGALE AUTORIZZAZIONE, NEL MANEGGIO DEL DENARO DEL COMUNE DEVE RENDERE IL CONTO DELLA GESTIONE ED E' SOGGETTO ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SECONDO LE NORME E PROCEDURE PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.
02. LA LEGGE STABILISCE LA PRESCRIZIONE E LE CARATTERISTICHE DI PERSONALITA' E DI INESTENSIBILITA' AGLI EREDI.

ART. 42

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

(PARERI)
01. IL SEGRETARIO COMUNALE ED I FUNZIONARI PREPOSTI SONO RESPONSABILI DEI PARERI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, ESPRESSI AI SENSI DELL` ARTT. 53 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .
02. I PARERI SONO ESPRESSI DAI RESPONSABILI DELLE AREE E SERVIZI, INDIPENDENTEMENTE DALLA QUALIFICA E LIVELLO POSSEDUTI.

TITOLO 04
SERVIZI - FORME ASSOCIATIVE - CONSORZI
CAPO 01
SERVIZI
ART. 43
(SERVIZI PUBBLICI COMUNALI - FORME DI GESTIONE)
01. L`ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL`INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA DAL COMUNE ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI ISTITUTI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE STESSO AI SENSI DI LEGGE.
02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, ISPIRANDOSI AI CRITERI DI EFFICACIA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.
03. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L`ASSUNZIONE DELL`IMPIANTO E DELL`ESERCIZIO DEI PUBBLICI SERVIZI NELLE SEGUENTI FORME:
A) IN ECONOMIA QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO, NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UN`ISTITUZIONE O UNA AZIENDA.
B) IN CONCESSIONE A TERZI QUANDO ESISTONO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE EDI OPPORTUNITA' SOCIALE CHE CONSIGLINO IL RICORSO A TALE REGIME;
C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, QUANDO TRATTASI DI SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;
D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, QUANDO TRATTASI DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;
E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE COMUNALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNO, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.
04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINERA' L`ORGANIZZAZIONE E L`ESERCIZIO DEI SERVIZI, L`ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO, GLI ORGANI, LA VIGILANZA ED IL CONTROLLO, IL PERSONALE.

ART. 44
(ALTRE FORME DI GESTIONE)
01. AL DI LA' DELLE FORME DI GESTIONE AVANTI INDIVIDUATE E TUTTE RINVENIENTI DALLA LEGGE 142/1990 , IL COMUNE PUO' AVVALERSI DI TUTTE LE ALTRE FORME RAPPRESENTATE DALL`ORDINAMENTO GIURIDICO, QUALI L`APPALTO, L`AFFIDAMENTO, IL FINANZIAMENTO, LA DELEGAZIONE INTERSOGGETTIVA, O ALTRE FORME SOCIETARIE OLTRE QUELLE PER AZIONI,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

RISPETTANDO IL PRINCIPIO DI LEGALITA' E QUELLO FUNZIONALE E
COSI' INDIVIDUANDO ATTIVITA', FORME PROCEDURALI E PROCEDIMENTI NONCHE' GLI ATTI IDONEI A RAGGIUNGERE NEL MIGLIORE DEI MODI IL
RISULTATO.

CAPO 02
FORME ASSOCIATIVE
ART. 45
(ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE)
01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI AL FINE DI COORDINARE
ED ORGANIZZARE UNITAMENTE AGLI STESSI I PROPRI SERVIZI TENDENDO AL SUPERAMENTO DEL RAPPORTO PURAMENTE ISTITUZIONALE.

ART. 46
(COOPERAZIONE)
01. L`ATTIVITA' DELL`ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI DI INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA
AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLE LEGGI ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 47
(CONVENZIONI)
01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, DELIBERA APPOSITE CONVENZIONI DA STIPULARSI CON ALTRI ENTI LOCALI AL FINE DI
SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.
02. LE CONVENZIONI DEVONO STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI
ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE. LA DURATA NON DEVE ESSERE SUPERIORE A CINQUE ANNI.
03. SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE L`ESECUZIONE DEL PROGRAMMA PER QUANTO COMPETE AL COMUNE.
04. LA GIUNTA RIFERISCE, ANNUALMENTE O A FINE RAPPORTO SE IL PERIODO DELLA CONVENZIONE E' INFERIORE ALL`ANNO, AL CONSIGLIO COMUNALE
IN MERITO ALL`ATTIVITA' SVOLTA ED AI RISULTATI CONSEGUITI.

CAPO 03
CONSORZI
ART. 48
(CONSORZIO)
01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI CONSORZI CON ALTRI COMUNI E PROVINCE PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI
SOTTO IL PROFILO ECONOMICO E IMPRENDITORIALE, OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE LA GESTIONE IN PROPRIO,
L`ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE O IL RICORSO AD ALTRE FORME ORGANIZZATIVE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

02. A QUESTO FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA, CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI IN CARICA, UNA CONVENZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO, UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L`ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.
03. LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE L`OBBLIGO, A CARICO DEL CONSORZIO, DELLA TRASMISSIONE AL COMUNE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO STESSO.

ART. 49
(ACCORDI DI PROGRAMMA)
01. IL COMUNE, PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI CHE NECESSITANO DI PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L`INTEGRAZIONE DELL`ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.
02. L`ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE IN PARTICOLARE:
A) TEMPI E MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL`ACCORDO;
B) INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO;
C) LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA GLI ENTI COINVOLTI.
03. IL SINDACO STIPULA L`ACCORDO, PREVIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE, CON L`OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.
04. IL SINDACO O SUO DELEGATO FA PARTE DELL`ASSEMBLEA DEL CONSORZIO CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE O DALLO STATUTO DEL CONSORZIO.
05. LE FORME ORGANIZZATIVE DEL CONSORZIO DOVRANNO ESSERE COMPARATE IN BASE A CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' CHE RENDANO CONVENIENTI IL RICORSO A TALE ISTITUTO.
06. IL REGOLAMENTO DISCIPLINERA' L`ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL CONSORZIO.

ART. 50
(PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE)
01. IL COMUNE PARTECIPA NEI MODI CONSENTITI ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE E AMBIENTALE DELLA REGIONE, PROVINCE ED ALTRI ENTI COMUNITARI.
02. NELLO SVOLGIMENTO DELL`ATTIVITA' PROGRAMMATORIA DI SUA COMPETENZA SI ATTIENE AGLI INDIRIZZI GENERALI DETTATI DALLA LEGGE REGIONALE.

ART. 51
(PARERI OBBLIGATORI)
01. IL COMUNE E' TENUTO A CHIEDERE I PARERI PRESCRITTI DA QUALSIASI NORMA AVENTE FORZA DI LEGGE AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE,

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE.
02. DECORSO INFRUTTUOSAMENTE IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI O IL TERMINE PRESCRITTO DALLA LEGGE, IL COMUNE PUO' PRESCINDERE DAL PARERE.

TITOLO 05
FINANZA E CONTABILITA'
ART. 52
(ORDINAMENTO)
01. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:
A) IMPOSTE PROPRIE;
B) ADDIZIONALI E COMPARTECIPAZIONI AD IMPOSTE NAZIONALI E REGIONALI;
C) TASSE E DIRITTI PER DIRITTI PUBBLICI;
D) TRASFERIMENTI NAZIONALI;
E) TRASFERIMENTI REGIONALI;
F) ALTRE ENTRATE PROPRIE ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;
G) RISORSE PER INVESTIMENTI;
H) ALTRE ENTRATE.
02. I TRASFERIMENTI ERARIALI DEVONO GARANTIRE I SERVIZI COMUNALI INDISPENSABILI; LE ENTRATE FISCALI FINANZIANO I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INTEGRANO LA CONTRIBUZIONE ERARIALE PER L`EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI.

ART. 53
(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE)
01. L`ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE SI UNIFORMA ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI IN MATERIA.
02. IL BILANCIO DI PREVISIONE VA REDATTO NELL`OSSERVANZA DEI PRINCIPI DELL`UNIVERSALITA', DELL`INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO, ED E' CORREDATO DI UNA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DI UN BILANCIO PLURIENNALE DI DURATA PARI A QUELLO DELLA REGIONE BASILICATA.
03. IL BILANCIO E I SUOI ALLEGATI DEVONO ALTRESI' CONFORMARSI AL PRINCIPIO DELLA CHIAREZZA E DELLA SPECIFICAZIONE IN PARTICOLARE ESSI VANNO REDATTI IN MODO TALE DA CONSENTIRNE LA LETTURA DETTAGLIATA ED INTELLEGIBILE PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.
04. IL COMUNE ASSUME ADEGUATE INIZIATIVE VOLTE AD INFORMARE LA COMUNITA' AMMINISTRATIVA SULLE SCELTE CHE FORMANO IL PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI.
05. LA MANCATA APPROVAZIONE, NEI TERMINI, DEL BILANCIO COMPORTA LO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLE FORME DI LEGGE.

ART. 54
(RISULTATI DI GESTIONE)
01. I RISULTATI DI GESTIONE ATTINENTI AI COSTI SOSTENUTI E AI RISULTATI CONSEGUITI PER CIASCUN SERVIZIO, PROGRAMMA E INTERVENTO SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA. ESSI VENGONO DESUNTI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

NEL RENDICONTO CHE RICOMPRENDE IL CONTO DEL BILANCIO ED IL CONTO DEL PATRIMONIO, AL QUALE SI ACCOMPAGNA LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE, CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI IN MERITO AI RISULTATI OTTENUTI IN RAPPORTO ALLE RISORSE APPLICATE. ALLA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATA LA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 55 .
02. IL CONTO CONSUNTIVO DEVE ESSERE DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL`ANNO SUCCESSIVO.

ART. 55
(FUNZIONI REVISORI DEI CONTI)
01. I REVISORI COLLABORANO CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLE SUE FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO. A TAL FINE HANNO FACOLTA' DI PARTECIPARE SENZA DIRITTO DI VOTO ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO, ANCHE QUANDO I LAVORI SONO INTERDETTI AL PUBBLICO E ALLE GIUNTE COMUNALI, SE RICHIESTI. HANNO ALTRESI' ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DEL COMUNE.
02. AL COLLEGIO DEI REVISORI E' DEMANDATA, INOLTRE, LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE, ATTESTANDO LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE STESSA E REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE A CORREDO DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE CHE APPROVA IL CONTO CONSUNTIVO. DETTA RELAZIONE E FORMATA DA UNA PARTE ECONOMICA E UNA DESCRITTIVA CON RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MAGGIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMITA' DI GESTIONE.
03. I REVISORI RISPONDONO DELLA VERITA' DELLE PROPRIE ATTESTAZIONI ED ADEMPIONO AI PROPRI DOVERI SECONDO I PRECETTI DELLA DILIGENZA E RETTITUDINE RIFERENDO IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO DI EVENTUALI ACCERTATE IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL`ENTE.
04. I REVISORI, IN MANCANZA DI APPOSITA NORMA, HANNO DIRITTO AD UNA INDENNITA' PROVVISORIAMENTE QUANTIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 56
(ELEZIONI, DURATA E DOVERI)
01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE CON VOTO LIMITATO A DUE COMPONENTI UN COLLEGIO DI REVISORI DEI CONTI. I COMPONENTI DEVONO ESSERE SCELTI:
A) UNO TRA GLI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI IL QUALE FUNGE DA PRESIDENTE;
B) UNO TRA GLI ISCRITTI NELL`ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI;
C) UNO TRA GLI ISCRITTI NELL`ALBO DEI RAGIONIERI.
02. DURANO IN CARICA TRE ANNI SONO RIELEGGIBILI UNA SOLA VOLTA E NON SONO REVOCABILI SALVO IL CASO DI COMPROVATA INADEMPIENZA.
03. IL REVISORE E' TENUTO AL SEGRETO DI UFFICIO.

ART. 57

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

(INCOMPATIBILITA')
01. NON POSSONO ESSERE CHIAMATI A RICOPRIRE L`INCARICO DI REVISORE CHI E' PARENTE O AFFINE, DI TERZO GRADO, DEL CONSIGLIERE COMUNALE, SEGRETARIO O DIPENDENTE COMUNALE.
02. E' INCOMPATIBILE, ALTRESI', COLUI CHE RICOPRE INCARICHI ELETTIVI PUBBLICI O E' STATO DESIGNATO PRESSO ENTI DIPENDENTI SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA.

ART. 58
(CONTROLLO)
01. CON APPOSITO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' SONO DETTATE NORME SPECIFICHE:
- PER LA REVISIONE ECONOMICA DEI COSTI DEI SINGOLI SERVIZI;
- PER LA DEFINIZIONE NORMATIVA DEI RAPPORTI TRA REVISORI ED ORGANI ELETTIVI E ORGANI BUROCRATICI DEPUTATI ALLA GESTIONE ESECUTIVA DELL`ATTIVITA' AMMINISTRATIVA;
- PER LA PUNTUALIZZAZIONE DELLE SPECIFICHE ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI NEI LIMITI PREDETERMINATI NEL PRECEDENTE ARTICOLO.

ART. 59
(AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI)
01. DI TUTTI I BENI DEMANIALI MOBILI ED IMMOBILI DEVE ESSERE REDATTO UN APPOSITO INVENTARIO.
02. IL SEGRETARIO COMUNALE E IL TITOLARE DELL`UFFICIO DI RAGIONERIA SONO RESPONSABILI PERSONALMENTE DELLA CORRETTA TENUTA DELL`INVENTARIO, DELLE SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI, DELLA CONSERVAZIONE DEI TITOLI, ATTI, CARTE E SCRITTURE RELATIVE AL PATRIMONIO.
03. I BENI PATRIMONIALI COMUNALI DISPONIBILI DEVONO, DI REGOLA, ESSERE DATI IN AFFITTO; I BENI DEMANIALI POSSONO ESSERE CONCESSI IN USO CON CANONI LA CUI TARIFFA E' DETERMINATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.
04. LE SOMME PROVENIENTI DALLE ALIENAZIONI DI BENI, DI LASCITI, DONAZIONI E RISCOSSIONI DI CREDITI DEVONO ESSERE IMPIEGATE IN TITOLI NOMINATIVI DELLO STATO O NELLA ESTINZIONE DI PASSIVITA' ONEROSE O NEL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO O, COMUNQUE, IN SPESE DI INVESTIMENTO.
05. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L`ACCETTAZIONE ED IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI DI BENI.

TITOLO 06
PARTECIPAZIONE POPOLARE
ART. 60
(PRINCIPI)
01. IL COMUNE GARANTISCE L`EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DI TUTTI I CITTADINI ALL`ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA, ECONOMICA E SOCIALE DELLA COMUNITA', VALORIZZANDO IL CONTRIBUTO DELLA CITTADINANZA ATTIVA AL GOVERNO DELLA COMUNITA' LOCALE E

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

GARANTENDO AI CITTADINI LA FACOLTA' DI AGIRE PER LA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI.
02. IL COMUNE SOSTIENE LA CITTADINANZA ATTIVA, RIMUOVENDO GLI OSTACOLI CHE NE LIMITANO L`AZIONE, ORGANIZZA SERVIZI E UFFICI CI INFORMATIVI E VALORIZZA, ANCHE A MEZZO DI CONTRIBUTI, LA ATTIVITA' DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO.

ART. 61
(LIBERE ASSOCIAZIONI)
01. PER POTER FRUIRE DEL SOSTEGNO DEL COMUNE LE LIBERE ASSOCIAZIONI DEVONO INOLTRARE RICHIESTA AL SINDACO, CORREDANDO LA DOMANDA DELL`ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO, RILASCIATI NELLE FORME REGOLAMENTARI.
02. L`ISTANZA E' ESAMINATA DA APPOSITA COMMISSIONE PERMANENTE, LA QUALE IN CONFORMITA' AI REQUISITI PRESCRITTI DAL REGOLAMENTO, ESPRIME IL PROPRIO PARERE.
03. ALLA GIUNTA COMUNALE SPETTA DELIBERARE AI SENSI DELL` ARTT. 23 , PUNTO 03 , LETTERA B) .

ART. 62
(ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE)
01. IL COMUNE ORGANIZZA INIZIATIVE AUTONOME AL FINE DI PROMUOVERE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI.
02. GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE ACQUISTANO VALORE CONSULTIVO SU TUTTE LE QUESTIONI DI RILEVANTE INTERESSE SOTTOPOSTE DALL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE AL LORO ESAME.
03. I PARERI DEI SUDDETTI ORGANISMI VANNO DEFINITI E TRASMESSI PER ISCRITTO NEI TERMINI FISSATI DAL REGOLAMENTO.

ART. 63
(SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE)
01. IL COMUNE, NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE D`UFFICIO O SU RICHIESTA DELL`INTERESSATO, INFORMA CON TEMPESTIVITA' IL MEDESIMO DELLO STADIO DEL PROCEDIMENTO.
02. L`INFORMAZIONE E' D`OBBLIGO IN MATERIA DI PIANI URBANISTICI, DI PIANI PRODUTTIVI E COMMERCIALI, DI AMBIENTE E DI OPERE DI PUBBLICO INTERESSE.
03. LE RAGIONI E LE MOTIVAZIONI DELL`INTERVENTO DELL`INTERESSATO SONO RIPORTATE NEGLI ATTI FORMALI DELL`AMMINISTRAZIONE.

ART. 64
(INIZIATIVA E PROPOSTE POPOLARI)
01. OGNI CITTADINO SINGOLO O ASSOCIATO, REGOLARMENTE ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI, O GRAVITANTE PER MOTIVI DI LAVORO SUL TERRITORIO COMUNALE, HA FACOLTA' DI PRESENTARE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE PER CHIEDERE PROVVEDIMENTI FINALIZZATI AD UNA MIGLIORE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI.
02. LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE, CONCERNENTI ASPETTI E QUESTIONI DI COMPETENZA DEL COMUNE, SONO REDATTE IN FORMA LIBERA, SONO AUTENTICATE NELLA SOTTOSCRIZIONE ED ESAMINATE ENTRO TRENTA GIORNI.
03. LE RISPOSTE SONO DATE PER ISCRITTO DAL SINDACO E DALL`ASSESSORE AL RAMO, SENTITA LA COMPETENTE COMMISSIONE PERMANENTE, CHE POSSONO AVVALERSI DEGLI UFFICI EDI CONTRIBUTI ESTERNI.
04. IL SINDACO RIFERISCE IMPROROGABILMENTE QUADRIMESTRALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE SUL RISULTATO DELLE ISTANZE PRESENTATE DAI CITTADINI. IL CONSIGLIO COMUNALE SI PRONUNCIA CON DELIBERAZIONE VINCOLANTE.
05. DELLE ISTANZE, PROPOSTE, PETIZIONI E RELATIVE DECISIONI E QUANTO AD ESSE CONNESSE E' CONSERVATA COPIA NEGLI ARCHIVI DEL COMUNE.

ART. 65
(ACCESSO AGLI ATTI)
01. TUTTI GLI ATTI DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O DI REGOLAMENTO STATALE, EDI QUELLI RISERVATI PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETI L`ESIBIZIONE IN FORZA DELL` ARTT. 07 , COMMA 03 , LEGGE 142/1990 .
02. A SEGUITO DELL`ENTRATA IN VIGORE DEI DECRETI CHE IL GOVERNO E' AUTORIZZATO AD ESAMINARE IN FORZA DELL` ARTT. 24 , LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 , CON REGOLAMENTO COMUNALE VANNO INDIVIDUATE LE CATEGORIE DI DOCUMENTI FORMATI DAL COMUNE O COMUNQUE RIENTRANTI NELLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE MEDESIMO, SOTTRATTI ALL`ACCESSO NEL RISPETTO DELLE ESIGENZE DI CUI AL MEDESIMO COMMA DELLA CITATA LEGGE 241/1990 .
03. IL REGOLAMENTO COMUNALE ASSICURA AI CITTADINI, SINGOLI E ASSOCIATI, IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E DISCIPLINA IL RILASCIO DI COPIE DI ATTI PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI. DISCIPLINA ALTRESI' L`ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DEL SINDACO DI RISERVARE DETERMINATI ATTI A TERMINI DELL` ARTT. 07 , COMMA 03 , LEGGE 142/1990 .
04. E' GARANTITA LA VISIONE DEGLI ATTI RISERVATI AI SENSI DELLA LETTERA D) DELL` ARTT. 24 , COMMA 02 , LEGGE 241/1990 E DEGLI ATTI RISERVATI PER EFFETTO DELLA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO, DI CUI ALL` ARTT. 07 , COMMA 03 , LEGGE 142/1990 , RELATIVA A PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI LA CUI CONOSCENZA SIA NECESSARIA PER CURARE O DIFENDERE GLI INTERESSI GIURIDICI DEI RICHIEDENTI.

ART. 66
(AZIONE POPOLARE)
01. OGNI ELETTORE PUO' FAR VALERE INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, NELLE FORME E PROCEDURE FISSATE DALLA LEGGE, LE AZIONI E I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE.
02. LA GIUNTA COMUNALE IN BASE ALL`ORDINE EMANATO DAL GIUDICE DI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO, DELIBERA LA COSTITUZIONE DEL COMUNE NEL GIUDIZIO, NONCHE' IN CASO DI SOCCOMBENZA, LE SPESE A CARICO DI CHI HA PROMOSSO L`AZIONE O IL RICORSO.

ART. 67
(REFERENDUM)
01. SU RICHIESTA DI 501 CITTADINI, REGOLARMENTE ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE, E' PREVISTO UN REFERENDUM CONSULTIVO SU MATERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE.
02. LA PROPOSTA DI REFERENDUM DEVE ESSERE INOLTRATA AL SINDACO E, PREVIA DISCUSSIONE IN GIUNTA, VA TRASMESSA ENTRO DIECI GIORNI DALLA RICEZIONE, ALLA COMPETENTE COMMISSIONE PERMANENTE, LA QUALE PROVVEDE AD ESAMINARE, ENTRO I SUCCESSIVI TRENTA GIORNI, LA REGOLARITA' DELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO PROMOTORE, DELLE FIRME AUTENTICATE E DELL`OGGETTO DEL REFERENDUM.
03. DICHIARATA LA REGOLARITA' DELLA PROPOSTA, IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA DEFINITIVAMENTE SULLA STESSA CON VOTO PALESE E CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, E, IN CASO DI VOTO FAVOREVOLE, NE AUTORIZZA LA INDIZIONE.
04. IL REFERENDUM DEVE AVER LUOGO ENTRO 90 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA E NON PUO' SVOLGERSI IN COINCIDENZA CON ALTRE ELEZIONI.
05. L`ACCETTAZIONE INTEGRALE DEI QUESITI REFERENDARI DA PARTE DEL CONSIGLIO, ESPRESSA CON LA MAGGIORANZA DI CUI AL TERZO COMMA, PUO' PRECLUDERE LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM, PURCHE' IL CONSIGLIO DELIBERI IN CONFORMITA', ALMENO VENTI GIORNI PRIMA DELLA DATA FISSATA PER IL REFERENDUM.
06. IL REFERENDUM E' VALIDO QUALORA PARTECIPI ALLA CONSULTAZIONE LA META' PIU' UNO DEGLI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI.
07. IL QUESITO SI INTENDE APPROVATO QUANDO LA RISPOSTA AFFERMATIVA ABBIA RIPORTATO LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDI ESPRESSI.
08. NEL CASO DI ESITO FAVOREVOLE IL SINDACO E' TENUTO A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO, LA DELIBERAZIONE DEL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

ART. 68
(LIMITI ALLA PROPOSTA DI REFERENDUM)
01. NON PUO' ESSERE INDETTO REFERENDUM IN MATERIA DI REVISIONE DI STATUTO E REGOLAMENTI, DI TRIBUTI E BILANCIO, DI DESIGNAZIONI E NOMINE.
02. UNA MEDESIMA PROPOSTA DI REFERENDUM PUO' ESSERE RIFORMULATA SOLO SE SONO DECORSI CINQUE ANNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA PRIMA.

ART. 69
(DISCIPLINA)
02. I RAPPORTI CON IL COMUNE, DI CUI AGLI ARTT. 61 E SEGUITI, E LE PROCEDURE, LE MODALITA' E LE GARANZIE RELATIVE ALL`ESERCIZIO DEI DIRITTI, DI CUI ALL` ARTT. 65 , SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 70
(DIFENSORE CIVICO)
01. AL FINE DI GARANTIRE L`IMPARZIALITA' E IL BUON ANDAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' ISTITUITO IL DIFENSORE CIVICO.

ART. 71
(ELEZIONI E DURATA)
01. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, A MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
02. DURA IN CARICA CINQUE ANNI, NON E' RIELEGGIBILE E PUO', SU MOTIVATA PROPOSTA DEL SINDACO O DI 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, ESSERE REVOCATO DAL CONSIGLIO, CON LA STESSA MAGGIORANZA.
03. NON PUO' RICOPRIRE LA CARICA DI DIFENSORE CIVICO CHI E' STATO CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE NEL QUINQUENNIO PER IL QUALE SI PROCEDE ALLA NOMINA.
04. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI, IL DIFENSORE CIVICO PRESTA GIURAMENTO NELLE MANI DEL SINDACO.
05. AL DIFENSORE CIVICO SPETTA UN COMPENSO PARI ALL`INDENNITA' DI CARICA DEL SINDACO.

ART. 72
(REQUISITI)
01. PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO CHI, REGOLARMENTE ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI, E' IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI DAL REGOLAMENTO, CHE STABILISCE I CASI DI INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA' E LE MODALITA' DELLA NOMINA.

ART. 73
(AZIONI A TUTELA DELL`INTERESSE DEL CITTADINO)
01. IL DIFENSORE CIVICO PROVVEDE D`UFFICIO O A RICHIESTA DEI SINGOLI CITTADINI, ENTI PUBBLICI E/O PRIVATI, ASSOCIAZIONI, A CONTROLLARE IL REGOLARE ESPLETAMENTO DI PRATICHE PRESSO GLI UFFICI DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DEGLI ENTI, ISTITUTI O AZIENDE DIPENDENTI, SEGNALANDO SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALL`APPOSITO REGOLAMENTO, RITARDI, IRREGOLARITA' O INADEMPIENZE.
02. IL DIFENSORE CIVICO, PUO', INOLTRE, INTERVENIRE D`UFFICIO QUALORA ABBIA NOTIZIE DI ABUSI, DISFUNZIONI E DISORGANIZZAZIONI CHE INCIDONO SU INTERESSI DI SINGOLI CITTADINI.
03. IL DIFENSORE CIVICO PUO' IMPUGNARE GLI ATTI RITENUTI ILLEGITTIMI ADOTTATI DAGLI ORGANI DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DAGLI ORGANI DEGLI ENTI, ISTITUTI DIPENDENTI E DEI CONSORZI AL QUALE IL COMUNE ADERISCE, PER VIOLAZIONE DI LEGGE, DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI, AD ESCLUSIVA TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI.
04. PRIMA DI INOLTRARE IL RICORSO DOVRA' RELAZIONARE ALL`ORGANO CHE HA EMESSO L`ATTO, FORMULANDO PROPOSTE PER ELIMINARE LA RISCONTRATA VIOLAZIONE. IN CASO DI SILENZIO POTRA' INOLTRARE IL RICORSO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

NEI TERMINI DI LEGGE.
05. LE SPESE DI GIUDIZIO FANNO CARICO AL COMUNE. IN CASO DI SOCCOMBENZA DOVRA' RISARCIRE L`ENTE NEI LIMITI STABILITI DALLA SENTENZA.
06. CONTRO IL RICORSO DEL DIFENSORE CIVICO IL COMUNE PUO' COSTITUIRSI IN GIUDIZIO.
07. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INVIARE RELAZIONI AGLI ORGANI DI CONTROLLO E ALL`AUTORITA' GIUDIZIARIA.
08. IL DIFENSORE CIVICO INVIA OGNI SEI MESI UNA RELAZIONE DETTAGLIATA SULL`ATTIVITA' SVOLTA, CORREDATA DI SUGGERIMENTI E OSSERVAZIONI AL SINDACO, AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI, AI REVISORI DEI CONTI.
09. DELLA RELAZIONE IL CONSIGLIO DOVRA' PRENDERE ATTO, ED EVENTUALMENTE CONTRODEDURRE, NELLA PRIMA SEDUTA UTILE.
10. AL DIFENSORE CIVICO DOVRA' ESSERE TRASMESSA, A CURA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, COPIA DELLA RELAZIONE DI CUI ALL` ARTT. 57 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .
11. GLI ASSESSORI E I CONSIGLIERI POSSONO ESERCITARE, ANCHE NEI CONFRONTI DELL`UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO, I POTERI DI RICHIESTA DI NOTIZIE E INFORMAZIONI NECESSARIE ALL`ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO.

TITOLO 07
DELLE MODIFICHE STATUARIE

ART. 74
(QUORUM E MODALITA')

01. LE MODIFICHE ALLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
02. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON VIENE RAGGIUNTA, LA MODIFICA SI INTENDE APPROVATA SE OTTIENE IN DUE SUCCESSIVE SEDUTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
03. LE DUE SEDUTE CONSILIARI DEVONO ESSERE TENUTE ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA IN CUI SI E' TENUTA LA PRIMA ADUNANZA.
04. OGNI PROPOSTA DI MODIFICA, CORREDATA DAL PARERE DELLA COMPETENTE COMMISSIONE, DEVE ESSERE INVIATA IN COPIA AD OGNI CONSIGLIERE, A CURA DEL SINDACO, ALMENO TRENTA GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA CONSILIARE, NELLA QUALE DEVE ESSERE DISCUSSA E DELIBERATA.

ART. 75
(CONTROLLO E PUBBLICAZIONE)

01. LE NORME MODIFICATE VENGONO RIMESSE AL CO.RE.CO. E, DOPO L`ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO SENZA RILIEVI, SONO PUBBLICATE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA ED AFFISSE PER TRENTA GIORNI ALL`ALBO PRETORIO DEL COMUNE.
02. ESEGUITA LA PUBBLICAZIONE, LE NORME MODIFICATE VENGONO INVIATE AL MINISTERO DEGLI INTERNI.
03. LE NUOVE NORME STATUARIE ENTRANO IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA LORO PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DELLA REGIONE.

ART. 76
(ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO)
01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L`ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E AFFISSO ALL`ALBO PRETORIO COMUNALE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.
02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO MUNITO DELLA CERTIFICAZIONE DELL`AVVENUTA PUBBLICAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, AL MINISTERO DELL`INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.
03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.
04. IL SEGRETARIO COMUNALE APPONE IN CALCE ALL`ORIGINALE DELLO STATUTO LA DICHIARAZIONE DELL`ENTRATA IN VIGORE.

ART. 77
(REGOLAMENTI)
01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:
A) NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.
B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.
02. NELLA MATERIA DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.
03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.
04. IL CONSIGLIO APPROVA ENTRO UN ANNO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO.

ART. 78
(COMMISSIONE CONFORMITA' STATUTARIE)
01. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER LE CONFORMITA' E IL PIENO RISPETTO DELLE NORME STATUTARIE.
02. LA COSTITUZIONE, IL FUNZIONAMENTO E I POTERI SONO DEFINITI CON APPOSITO REGOLAMENTO DA ADOTTARE ENTRO GIORNI SESSANTA DALLA ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 79
(NORME TRANSITORIE E FINALI)
01. IL CONSIGLIO APPROVA ENTRO UN ANNO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

02. IL CONSIGLIO COMUNALE VIENE CONVOCATO DAL SINDACO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO PER CALENDARIZZARE ENTRO I TERMINI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA LA FORMAZIONE E L`ADOZIONE DEI REGOLAMENTI IN CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA ALTRESI' NELLO STESSO TERMINE DI TRENTA GIORNI LA FORMAZIONE E COMPOSIZIONE DI UNA COMMISSIONE PER LA FORMULAZIONE DEI REGOLAMENTI.